

STATUTO
dell'ASSOCIAZIONE
Professionisti per il Friuli Venezia Giulia

Associazione Unitaria
dei Professionisti e dei loro Organismi rappresentativi
della Regione Friuli Venezia Giulia

Statuto dell'Associazione

PROFESSIONISTI PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Costituzione

1. È istituita, con sede in Udine via Grazzano n.10 presso la sede del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Udine, l'Associazione PROFESSIONISTI PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, di seguito Associazione.
2. Ai fini del presente Statuto:
 - per “*professioni regolamentate*” si intendono le professioni organizzate in Ordini e/o Collegi ai sensi delle norme del Codice civile e della relativa legislazione speciale;
 - per “*organismo associato*” s'intende:
 - a) l'Ordine ed il Collegio
 - b) l'Associazione culturale di professionisti, il Sindacato di professionisti e qualunque altro organismo che per legge, regolamento, atto costitutivo e Statuto, preservi, tuteli e valorizzi una o più professioni regolamentate
 - per “*professionista associato*” si intende il Professionista, libero e/o dipendente, abilitato all'esercizio di una professione regolamentata ed iscritto al relativo albo professionale.

2. Scopi

1. L'Associazione ha lo scopo di individuare, rappresentare, tutelare, valorizzare presso tutte le sedi ed in qualsiasi circostanza, le istanze e gli interessi comuni ai propri associati ed in particolare:
 - a) promuovere, nella società e presso i professionisti, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri delle professioni rappresentate nel contesto di una libera società in sviluppo;
 - b) rappresentare, e valorizzare nei limiti del presente Statuto, le professioni rappresentate nella loro evoluzione culturale, economica e produttiva, per i

rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali della Regione Friuli Venezia

Giulia.

- c) promuovere e tutelare la figura del libero professionista assicurando e favorendo occasioni di arricchimento culturale e professionale;
- d) promuovere e favorire forme di coordinamento interprofessionale fra le professioni regolamentate
- e) di svolgere attività di consulenza nonché di partecipazione ed impulso dei procedimenti che coinvolgono interessi delle professioni rappresentate;
- f) di concorrere a promuovere con le istituzioni, gli Ordini professionali, le Associazioni culturali ed i Sindacati dei professionisti, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali della regione ed all'occorrenza con similari o sinergiche istituzioni ed organizzazioni in campo nazionale ed internazionale – spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
- g) organizzare, direttamente o indirettamente, organizzandosi anche quale centro studi regionale delle professioni ricerche e studi, nonché dibattiti e convegni sui temi di proprio interesse;
- h) costituire commissioni interprofessionali ;
- i) tutelare le professioni rappresentate, sul piano professionale economico e sindacale, anche stipulando accordi di carattere generale, assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra i professionisti associati e presiedere al corretto ed efficiente funzionamento del sistema in sede regionale e favorendo l'evoluzione di rapporti associativi nazionali ed internazionali;
- j) provvedere all'informazione, all'assistenza ed alla consulenza ai professionisti associati relativamente ai problemi generali delle professioni regolamentate;
- k) istituire un Registro degli associati;
- l) istituire, partecipare o contribuire a fondazioni o ad istituzioni specializzate;

3. Soci

1. Gli associati possono essere singoli professionisti e organismi collettivi rappresentativi dei professionisti della regione . Sono associati dell'Associazione in forma individuale o collettiva , qualora concorrano le condizioni di cui al successivo art. 5:

- gli Ordini ed i Collegi professionali rappresentativi delle professioni regolamentate.
 - le Associazioni culturali, operanti esclusivamente in settori connessi e/o oggetto alle professioni regolamentate istituzionalmente rappresentate dagli Ordini e Collegi associati;
 - i Sindacati rappresentativi degli interessi professioni regolamentate istituzionalmente rappresentate dagli Ordini e Collegi associati.
 - I singoli Professionisti iscritti agli albi delle professioni regolamentate
 - I delegati delle Casse di Previdenza degli iscritti agli Ordini e Collegi associati..
2. È ammesso alla qualifica di associato individuale o collettivo, il soggetto che, rientrando nelle categorie di cui al comma 1 del presente articolo, ne faccia domanda accettando lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione ed impegnandosi ad uniformare la propria azione alle linee di indirizzo del deliberata dagli organismi direttivi della stessa ed a sostenerne lealmente e in tutte le sedi le iniziative promosse.
 3. La domanda di adesione è presentata alla segreteria dell'Associazione anche per via telematica e si intende accolta ove il Comitato Direttivo non la respinga con provvedimento motivato entro tre mesi.
 4. Per i promotori, la sottoscrizione del presente Statuto costituisce ad ogni effetto adesione.

4. Requisiti per l'adesione degli organismi associativi.

1. Al fine della adesione all'Associazione è necessaria l'accettazione esplicita del presente Statuto nonché obbligarsi:
 - A perseguire scopi corrispondenti a quelli di cui all'art. 2 del presente Statuto;
 - All'adozione dei principi dei Codici deontologici dell'Ordine e/o Collegio aderente all'Associazione al quale afferisce la professione regolamentata rappresentata e/o tutelata;
 - l'impegno a coordinare, nel rispetto del principio di leale collaborazione, la propria azione con l'Ordine e/o il Collegio professionale al quale afferisce la professione regolamentata rappresentata e/o tutelata;
 - l'impegno a rispettare il presente Statuto ed i regolamenti di attuazione;

5. Diritti ed obblighi degli associati

1. Gli associati all'Associazione hanno diritto a riceverne tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio. Essi hanno inoltre diritto a partecipare alla vita associativa esercitando l'elettorato attivo e passivo, con i limiti e secondo le modalità previste nei successivi articoli e fornendo il proprio apporto per il raggiungimento degli scopi associativi.
2. I soci sono tenuti, ad osservare il presente Statuto, i regolamenti di attuazione, il Codice etico e la Carta dei valori associativi nonché le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione ai sensi dei successivi articoli.

6. Contributo associativo

1. La quota contributiva dovuta dalle tipologie di associati è determinata, per ciascun anno, dal Comitato Direttivo con apposita deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei presenti aventi diritto di voto.
2. Con la stessa maggioranza di due terzi dei presenti il Comitato Direttivo provvede anche ad individuare i criteri per la ripartizione tra tutti gli aderenti delle spese relative a singole iniziative deliberate dal Comitato Direttivo stesso.

8. Cessazione dalla carica di associato

1. La qualità di associato, oltre che nei casi di cui all'art. 7 con delibera del Comitato, , cessa anche nei seguenti casi:
 - a) per scioglimento dell'associazione;
 - b) per il venir meno, in capo all'associazione aderente, dei requisiti di ammissione;
 - c) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto ivi incluse le direttive impartite dagli organismi associativi.

9. Organi ed Uffici

1. Gli Organi della Federazione sono:
 - 1) l'Assemblea;
 - 2) il Comitato direttivo;
 - 3) il Presidente del Comitato Direttivo;
 - 4) il Vice-Presidente Vicario;
 - 5) due Vice-presidenti;
 - 6) il Segretario-Tesoriere
 - 7) l'Ufficio di Presidenza

8) il Collegio dei revisori contabili;

2. Il Presidente, il Vice Presidente – Vicario, i Vice-Presidenti ed il Segretario-Tesoriere sono nominati dal Comitato fra i propri membri e, nei limiti previsti dallo Statuto, essi esercitano le funzioni loro delegate dal Comitato medesimo.

10. L'Assemblea. Rappresentanza e diritto di voto

L'Assemblea dell'Associazione è composta:

- dai rappresentanti degli Ordini, Collegi ed Associazioni aderenti, in misura proporzionale al numero di iscritti nel rispetto delle proporzioni che il Comitato Direttivo definirà con regolamento deliberato dopo il suo insediamento. L'esercizio dei voti complessivamente spettanti all'organismo associato può essere delegato anche ad un solo rappresentante.
- dai singoli professionisti associati

11. L'Assemblea. Attribuzioni

1. L'Assemblea, nel rispetto delle modalità definite dallo Statuto:

- a) Elegge i componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei revisori ;
 - b) approva il programma annuale della Associazione individuando obiettivi, posizioni ed interessi comuni agli associati;
 - c) approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo adottato dal Comitato;
 - d) approva le modifiche allo Statuto;
 - e) procede allo scioglimento dell'Associazione ed alla nomina dei liquidatori;
 - f) esercita le altre funzioni individuate dal presente Statuto.
2. La sospensione e/o radiazione del professionista dall'Albo di appartenenza, comporta l'immediata decadenza dall'incarico di membro dell'Assemblea.

12. Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea

1. Il Presidente convoca l'Assemblea, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, nonché, in seduta straordinaria tutte le volte in cui se ne ravvisi la necessità e ne facciano richiesta motivata rispettivamente:
 - 1) almeno il 25% dei membri dell'Assemblea;
 - 2) il Comitato Direttivo con delibera approvata a maggioranza assoluta .
2. La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con avviso contenente l'ordine del giorno, comunicato ai componenti nei dieci giorni anteriori la data della seduta normalmente con posta elettronica o comunque con qualsiasi mezzo idoneo a comprovarne l'intervenuta conoscenza da parte dei destinatari.

3. Fatti salvi i casi in cui il presente Statuto o il regolamento prevedano una maggioranza qualificata, l'Assemblea delibera a maggioranza dei componenti

13. Il Comitato Direttivo. Funzioni

1. Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo della Associazione.
2. Il Comitato Direttivo, nel rispetto di quanto previsto nel programma dell'Assemblea, approva, previo parere positivo di conformità della predetta Assemblea, il proprio programma annuale di azione, attua le deliberazioni dell'Assemblea e pone in essere tutte le iniziative occorrenti al fine della formazione e della tutela delle professioni regolamentate rappresentate.
3. Il Comitato Direttivo predispone il Bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo e li sottopone all'esame dell'Assemblea.
4. Il Comitato Direttivo approva l'apertura di eventuali sedi provinciali

14. Il Comitato Direttivo.

Composizione, convocazione e deliberazioni

- Il Comitato Direttivo è composto da **venticinque** membri eletti dall'Assemblea. In numero di **quindici** sono eletti sulla base di una rosa di nomi designati da ciascun Ordine; in numero di **dieci** sono eletti sulla base di una rosa di nomi designati dagli altri organismi collettivi ed in numero di **cinque** fra associati individuali che si sono candidati. Fra questi ultimi un posto è riservato ad un delegato delle Casse di Previdenza dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi associati;
1. Il mandato ha una durata di anni tre ed è rinnovabile.
 2. Il Presidente convoca il Comitato:
 - 1) ogni trimestre dell'anno;
 - 2) qualora ne facciano richiesta almeno 1/4 dei componenti;
 - 3) ogni qual volta lo ritenga opportuno e/o necessario.
 3. Il Comitato delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza relativa ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
 4. Il componente più anziano convoca e presiede il comitato per la nomina del Presidente.

15. Il Comitato Direttivo. Il Presidente

1. Il Comitato Direttivo elegge, fra i suoi componenti, un Presidente che svolge le seguenti funzioni:
 - 1) è il presidente dell'Associazione e la rappresenta all'esterno;
 - 2) provvede al coordinamento dell'attività dell'Associazione;
 - 3) provvede alla vigilanza sull'andamento degli uffici e dei servizi della Associazione;
 - 4) pone in essere tutto quanto necessario per l'attuazione delle delibere del Comitato.

16. Il Comitato Direttivo. L'Ufficio di Presidenza

3. Il Presidente, il Vice Presidente – Vicario, i Vice-Presidenti ed il Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza al quale il Comitato potrà delegare l'ordinaria amministrazione e le funzioni che il Comitato stesso riterrà opportune. L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente nell'attuazione delle delibere.

17. Collegio dei Revisori/Revisore unico

1. L'Assemblea in seduta ordinaria elegge il Collegio dei revisori i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. Il Collegio è costituito da tre revisori ovvero potrà essere nominato un unico Revisore.
2. E' Presidente del Collegio il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
3. Ciascun membro dell'Assemblea può esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze nell'ambito di una lista di almeno dieci candidati.
4. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente del Comitato invita i Presidenti degli Organismi associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
5. La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Presidente o di Revisore di un'organizzazione associata e con tutte le altre cariche dell'Associazione.
6. Il Collegio dei revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

18. Fondo comune

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote contributive;
 - b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;

d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

2. La gestione del Fondo comune è demandata al Comitato Direttivo.

3. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

19. Fase Transitoria

Nella fase di avvio dell'Associazione il Comitato Direttivo sarà costituito dai soci fondatori che costituiscono a tutti gli effetti il primo nucleo di soci effettivi.